

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE

OGGETTO: affidamento della fornitura di starne per l'annata venatoria 2022/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 (Decreto semplificazioni bis) convertito in L. n. 108/2021 e ss.mm.ii..

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO (DESCRIZIONE DELLA FORNITURA) E MODIFICHE CONTRATTUALI

La prestazione consiste nella fornitura di circa n. 1.000 starne, provenienti dal territorio nazionale, necessarie per l'annata venatoria 2022/2023.

Nello specifico la prestazione di cui trattasi prevede:

- la fornitura, comprensiva di trasporto fino al punto di consegna, di n. 1.000 starne a scopo venatorio da prelievo con consegna prevista indicativamente entro il 30/07/2022 (salvo impossibilità nella consegna dovute a motivi di tipo sanitario, ecc..), (previa autorizzazione di Regione Lombardia e di ATS Val Padana, nonché previa visita medico-veterinaria dei fagiani al momento della consegna);

Le starne dovranno essere vitali ed energiche, in ottime condizioni fisiche e di piumaggio, esenti da traumi e da qualsiasi malformazione e malattia, accompagnate da certificazione sanitaria intestata al fornitore.

Per quanto concerne la fornitura sopramenzionata si precisa che:

- l'intero ciclo di vita degli animali, dalla nascita alla fase di accrescimento e sino alla loro commercializzazione finale, deve avvenire in Italia e, nello specifico, presso la sede operativa dell'operatore economico;

- gli animali devono essere stati allevati a terra ed in voliere aventi una dimensione non inferiore a 100 m. di larghezza x 100 m. di lunghezza;

- al fine di ridurre i numerosi fattori che causano stress psico-fisico agli animali durante il trasporto, si stabilisce che la distanza fra la sede operativa dell'operatore economico e la sede dell'A.T.C.1 in termini di tempo di percorrenza massimo del trasporto, univocamente calcolato mediante Guida Michelin sul sito <https://www.viamichelin.it>, non deve essere superiore a 2 ore;

- ai fini della consegna deve essere garantito: il rispetto delle norme sul benessere degli animali trasportati, in particolare riguardante l'idoneità dei mezzi di trasporto, la pulizia e la disinfezione, i sistemi di riparo degli animali da intemperie e temperature estreme, il controllo delle deiezioni, gli spazi a disposizione degli animali e la densità di carico, nonché le autorizzazioni e la documentazione di viaggio.

Si precisa sin d'ora che qualora per motivi sanitari non attribuibili all'operatore economico e/o all'A.T.C.1 (ad esempio, influenza aviaria) non risultasse possibile effettuare la consegna o le consegne di starne pattuita/e, il rapporto contrattuale dovrà intendersi sciolto e l'importo contrattuale oggetto di pagamento si intenderà, quindi, ridotto all'eventuale consegna/e già effettuata/e, senza possibilità per l'operatore economico di vantare alcuna ulteriore pretesa.

Le attività sopra descritte dovranno essere attuate nel periodo compreso fra luglio 2022 e gennaio 2023 compreso.

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'A.T.C.1 si riserva in ogni caso l'applicazione del disposto dall'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo della fornitura posto a base di preventivo/offerta per la fornitura di n. 1.000 starne a scopo venatorio da prelievo è di complessivi € 7.377,05, al netto di IVA al 22%, e così per complessivi € 9.000,00, IVA al 22% inclusa.

ART. 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA – CONSEGNA/E

La/e consegna/e dovrà/dovranno essere effettuata/e secondo i tempi stabiliti dall'A.T.C.1 che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell'esecuzione.

Il fornitore dovrà effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei luoghi indicati all'atto della consegna ecc..).

Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna, ancorché per limitati periodi temporali, sarà tenuto a darne immediata comunicazione all'A.T.C1.

I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale degli animali consegnati verranno effettuati secondo le modalità stabilite dall'A.T.C.1.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura sarà demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione degli animali consegnati non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti degli animali consegnati, non rilevati all'atto della consegna.

Non si accetteranno condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a consegnare quanto ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

ART. 5 – DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà una durata compresa fra luglio 2022 e gennaio 2023.

ART. 6 – ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

Incombe sull'Affidatario ogni responsabilità ed onere relativo alla realizzazione della/e fornitura/e oggetto di appalto.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'A.T.C.1

Previa verifica sul puntuale assolvimento da parte dell'Affidatario dei suoi impegni contrattuali, l'A.T.C.1 corrisponderà a quest'ultimo, a seguito di presentazione di regolare/i fattura/e, il corrispettivo pari a quanto formulato dal medesimo in sede di offerta economica, che sarà liquidato entro i termini previsti dalla legge, secondo le modalità dettagliate dal successivo art. 17 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.

ART. 8 – FACOLTÀ DELL'A.T.C.1 IN RELAZIONE ALLA FORNITURA OGGETTO DI APPALTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- effettuare, previa comunicazione, un sopralluogo presso la sede della ditta al fine di verificare che l'intero ciclo produttivo delle starnie (dalla nascita all'accrescimento) avvenga in Italia e che le modalità e le condizioni dell'ingabbiamento degli animali in fase di partenza per la consegna siano adeguate alle normative igienico-sanitarie previste;

- di richiedere l'applicazione di un anello su ciascun esemplare di starna da consegnare al fine di verificare gli spostamenti degli animali sul territorio.

In caso di fornitura annullata per cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'aggiudicatario e, in particolare, a causa di motivi sanitari imposti a livello regionale (come ad es. nell'ipotesi di aviaria, ecc..) l'Affidatario dovrà garantire la disponibilità a concordare con l'A.T.C.1 i tempi e le modalità di riprogrammazione della stessa se possibile entro i termini contrattuali, fatto

salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in termini di diminuzione delle prestazioni fino a un quinto dell'importo contrattuale, qualora valutato opportuno dalla Stazione appaltante.

ART. 9 – STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE TECNICHE

Per la realizzazione della fornitura e relativa consegna, l'Affidatario dovrà utilizzare tutte le strumentazioni e attrezzature necessarie e certificate a norma di legge.

ART. 10 – IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA E CONSEGNA PER MOTIVI NON IMPUTABILI ALL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

In caso di annullamento di una o entrambe le forniture previste per cause imputabili all'aggiudicatario, l'A.T.C.1 applicherà le penali secondo quanto stabilito al successivo art. 20.

ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

In applicazione della Legge n. 120/2020 per tale affidamento non è richiesta la garanzia provvisoria e nemmeno la garanzia definitiva di cui ai rispettivi artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI MATERIALI

Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a persone e/o cose.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La Ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando, pertanto, l'A.T.C.1 - nonché i membri del relativo Comitato di gestione - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale scopo, la Ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita all'esercizio dell'attività e alla prestazione della fornitura oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.

L'A.T.C.1 è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta affidataria durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La Ditta affidataria dovrà comprovare l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone, previa richiesta, copia all'Ufficio richiedente dell'A.T.C.1, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico della Ditta affidataria il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la Ditta affidataria stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Sig. Marco Formigoni che ricoprirà anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA DELLA DITTA AFFIDATARIA

La Ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile dell'esecuzione della fornitura e tale persona sarà sostituibile su richiesta motivata del RUP della fornitura indicato all'art. 14.

La Ditta affidataria deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell'esecuzione della fornitura negli orari d'ufficio, tramite e-mail e cellulare.

Il RUP ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile dell'impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza.

La Ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella fornitura.

Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente comunicata al Direttore dell'esecuzione della fornitura e deve essere accompagnata dal deposito presso l'A.T.C.1 del nuovo atto di mandato.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il subappalto è consentito nella misura massima del 49,99% dell'importo del contratto secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento verrà effettuato a fornitura/e avvenuta/e e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura contenente nella descrizione la specificazione della fornitura eseguita, nonché l'indicazione del CIG (codice identificazione gara acquisito dall'A.T.C.1 sul portale ANAC) e dell'IBAN del conto corrente dell'affidatario.

Gli importi saranno contabilizzati al netto dello sconto offerto, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione e di accettazione, nonché attestazione della regolarità tecnica della fattura e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta affidataria e degli eventuali subappaltatori

I pagamenti saranno, infatti, disposti secondo quanto previsto dagli artt. 111 e 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore.

La/e fattura/e, intestata/e all'A.T.C.1 (Ambito Territoriale di Caccia n. 1 della Provincia di Mantova), con sede legale in Via Mameli n. 33-33/a – 46028 Sermide e Felonica (MN) – C.F.: 93041290201, dovrà/dovranno essere trasmessa/e in modalità telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Resta inteso che l'A.T.C.1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'A.T.C.1, nei casi in cui siano contestate inadempienze, potrà sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

L'A.T.C.1 segnalerà alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'A.T.C.1 tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del contratto, l'A.T.C.1 tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato descrittivo-prestazionale, ossia per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali

La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile unico del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 102.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Qualora il DURC della Ditta assegnataria segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro, il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite posta elettronica certificata.

La Ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'A.T.C.1.

Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di bollo, nonché le imposte e tasse presenti e future, a esclusione dell'IVA.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

La Ditta affidataria, qualora dovuto, si assume l'obbligo del versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii..

ART. 20 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la Stazione appaltante, fatto salvo ogni

risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone ricollegabile agli animali forniti.

Il Responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione propone al Comitato di gestione l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza con lettera raccomandata o posta certificata, a firma del Presidente dell'A.T.C.1, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni, debitamente documentate, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

La Stazione appaltante si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.

Decorso tale termine la Stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile, riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.

ART. 21 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.

La Ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

La Ditta affidataria è tenuta, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La Ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

La Ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte.

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della Ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.

ART. 22 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'A.T.C.1 si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dall'avviso;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal RUP;
- accertamento della sussistenza, in capo alla ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- sospensione o interruzione della fornitura da parte della Ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l'applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta affidataria;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile;

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 23 – PREZZI E LORO REVISIONE

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, in aumento o diminuzione, sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato.

La procedura di adeguamento dei prezzi è effettuata dalla Stazione Appaltante (A.T.C.1) con specifica istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto mediante lettera raccomandata con assicurata di ricezione o pec e produrrà effetto dal

giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'A.T.C.1 che dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

L'A.T.C.1, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Mantova.

ART. 25 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI

La Ditta affidataria è tenuta alla piena e intera osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

La Ditta affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui la fornitura in oggetto appartiene, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti, nonché le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso.

ART. 26 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), al D.M. n. 49/2018, alla L. n. 120/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) e alla L. n. 108/2021 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 77/2021 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e successive modifiche, al D.L. n. 183/2020 (Decreto mille proroghe) e alle Linee guida Anac.

ART. 27 – INFORMATIVA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'A.T.C.1 ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: atc1mn@pec.it - e-mail: atc1sermide.mn@virgilio.it

- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Presidente dell'A.T.C.1 ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: *atc1mn@pec.it* - e-mail: *atc1sermide.mn@virgilio.it*
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'A.T.C.1 implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.